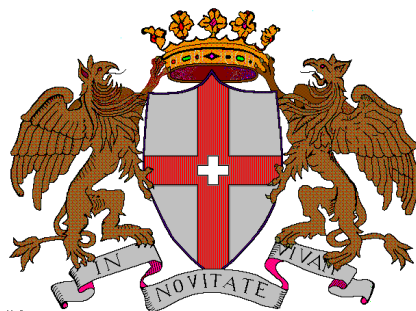




# **Città di Novi Ligure**

## **REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.69 del 17/12/2008)

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Sono oggetto del presente regolamento l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
2. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del [D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006](#) ed in conformità alle altre norme vigenti in materia.

## **Art. 2 – Assimilazione ai rifiuti urbani**

1. I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 184, lett. b) della [L. n. 296 del 27.12.2006](#) e della D.G.R. 14.02.2005, n. 47-14763, in attesa del decreto ministeriale che definisca i criteri di assimilazione ai sensi dell'art 195 comma 2 lettera e del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato dal [D.Lgs. n 4 del 16 gennaio 2008](#) .

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

- a) essere compresi nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo;
- b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella colonna "kg/mq/anno destinati allo smaltimento" della tabella al comma 4 del presente articolo;
- c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati.

2. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la S.R.T. - Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti S.p.a. che gestisce gli impianti di smaltimento e recupero di Novi Ligure ovvero altro impianto autorizzato.

3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

## **CODICE C.E.R.**

### **02                    RIFIUTI            PRODOTTI            DA            AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>02 01</u> | <u>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</u>                                                                                                                                                                                                                     |
| 02 01 03     | scarti di tessuti vegetali                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02 01 10     | rifiuti metallici                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <u>02 03</u> | <u>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</u> |

- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

### **03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**

- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

### **04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,**

- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

### **07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**

- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
- 07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

### **08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA**

- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa  
08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

## **12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**

- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche  
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi  
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi  
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

## **15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)  
15 01 01 imballaggi in carta e cartone  
15 01 02 imballaggi in plastica **ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole**  
15 01 03 imballaggi in legno  
15 01 04 imballaggi metallici  
15 01 05 imballaggi in materiali compositi  
15 01 06 imballaggi in materiali misti  
15 01 07 imballaggi in vetro  
15 01 09 imballaggi in materia tessile  
  
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi  
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

## **16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**

|              |                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>16 01</u> | <u>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</u> |
| 16 01 03     | pneumatici fuori uso                                                                                                                                                |
| 16 01 12     | pastiglie per freni, non contenenti amianto.                                                                                                                        |
| 16 01 17     | metalli ferrosi                                                                                                                                                     |
| 16 01 18     | metalli non ferrosi                                                                                                                                                 |
| 16 01 19     | plastica                                                                                                                                                            |
| 16 01 20     | vetro                                                                                                                                                               |
| 16 01 22     | componenti non specificati altrimenti                                                                                                                               |
| <u>16 02</u> | <u>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</u>                                                                                             |
| 16 02 14     | apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.                                                                                                    |
| 16 02 16     | componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.                                                                                                     |
| <u>16 06</u> | <u>batterie ed accumulatori</u>                                                                                                                                     |
| 16 06 04     | batterie alcaline non contenenti mercurio.                                                                                                                          |
| 16 06 05     | altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.                                                                                     |

## **17                    RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE**

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| <u>17 02</u> | <u>legno, vetro e plastica</u>         |
| 17 02 01     | legno                                  |
| 17 02 02     | vetro                                  |
| 17 02 03     | plastica                               |
| <u>17 04</u> | <u>metalli (incluse le loro leghe)</u> |
| 17 04 01     | rame, bronzo, ottone                   |
| 17 04 02     | alluminio                              |
| 17 04 03     | piombo                                 |
| 17 04 04     | zinco                                  |
| 17 04 05     | ferro e acciaio                        |
| 17 04 06     | stagno                                 |
| 17 04 07     | metalli misti                          |

## **18                    RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)**

- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
- 18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
- 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

## **20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 20 03    | <u>altri rifiuti urbani</u>                |
| 20 03 01 | rifiuti urbani non differenziati           |
| 20 03 02 | rifiuti dei mercati                        |
| 20 03 03 | residui della pulizia stradale             |
| 20 03 07 | rifiuti ingombranti                        |
| 20 03 99 | rifiuti urbani non specificati altrimenti» |

4. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione destinata a smaltimento non superi le quantità indicate alla colonna della seguente tabella “kg/mq/anno destinati a smaltimento”:

| <b>Id<br/>Codice<br/>Norm.</b> | <b>Categorie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>kg/mq anno<br/>destinati a<br/>smaltimento</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>1</b>                       | <b>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4,00</b>                                       |
| <b>2</b>                       | <b>Cinematografi e teatri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2,00</b>                                       |
| <b>3</b>                       | <b>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3,00</b>                                       |
| <b>4</b>                       | <b>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4,00</b>                                       |
| <b>5</b>                       | <b>Stabilimenti balneari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3,00</b>                                       |
| <b>6</b>                       | <b>Esposizioni, autosaloni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2,00</b>                                       |
| <b>7</b>                       | <b>Alberghi con ristorante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7,00</b>                                       |
| <b>8</b>                       | <b>Alberghi senza ristorante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4,00</b>                                       |
| <b>9</b>                       | <b>Case di cura e riposo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8,00</b>                                       |
| <b>10</b>                      | <b>Ospedali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9,00</b>                                       |
| <b>11</b>                      | <b>Uffici, agenzie, studi professionali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6,00</b>                                       |
| <b>12</b>                      | <b>Banche ed istituti di credito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3,00</b>                                       |
| <b>13</b>                      | <b>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6,00</b>                                       |
| <b>14</b>                      | <b>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7,00</b>                                       |
| <b>15</b>                      | <b>Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4,00</b>                                       |
| <b>16</b>                      | <b>Banchi di mercato beni durevoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8,00</b>                                       |
| <b>17</b>                      | <b>Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7,00</b>                                       |
| <b>18</b>                      | <b>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5,00</b>                                       |
| <b>19</b>                      | <b>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6,00</b>                                       |
| <b>20</b>                      | <b>Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)</b> | <b>10,00</b>                                      |
| <b>21</b>                      | <b>Attività artigianali di produzione beni specifici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8,00</b>                                       |
| <b>22</b>                      | <b>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>33,00</b>                                      |
| <b>23</b>                      | <b>Mense, birrerie, amburgherie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25,00</b>                                      |
| <b>24</b>                      | <b>Bar, caffè, pasticcerie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>26,00</b>                                      |
| <b>25</b>                      | <b>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15,00</b>                                      |

|           |                                                                                                                                                                           |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>26</b> | <b>Plurilicenze alimentari e/o miste</b>                                                                                                                                  | <b>13,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</b>                                                                                                             | <b>35,00</b> |
| <b>28</b> | <b>Ipermercati di generi misti</b>                                                                                                                                        | <b>14,00</b> |
| <b>29</b> | <b>Banchi di mercato genere alimentari</b>                                                                                                                                | <b>38,00</b> |
| <b>30</b> | <b>Discoteche, night club</b>                                                                                                                                             | <b>7,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali</b> | <b>20,00</b> |

5. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

6. Nel caso in cui le attività si svolgano prevalentemente o soltanto in frazioni di anno (attività stagionali), tali quantità non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

7. L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso la società affidataria dei servizi di Novi Ligure, previa apposita convenzione, presso gli impianti della Società SRT S.p.a. di Novi Ligure ovvero ad altro impianto autorizzato.

8. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.

9. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 4 del presente regolamento.

10. Per i rifiuti che sono oggettivamente ed effettivamente avviati ad attività di recupero direttamente da parte di operatori economici, sempre che si tratti di rifiuti assimilati ai sensi del presente regolamento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tarsu aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 22/04/99, si applica una riduzione del 40 per cento della tariffa-tributo; la riduzione è concordata a consuntivo e quindi al successivo verificarsi della condizione dell'effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati.

### **Art. 3 – Controlli**

Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale dell'azienda affidataria dei servizi di raccolta in collaborazione con i funzionari comunali e agenti di Polizia Municipale

#### **Art. 4 – Sanzioni**

I Comuni informano le attività produttive o di servizio i cui rifiuti sono assimilati al circuito pubblico delle raccolte, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati.

Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della [L. 16.01.2003 n. 3](#), di modifica della [L. 18.08.2000 n. 267](#), sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- da 25 € a 500 € per il superamento dei limiti di cui all'art. 2;
- da 25 € a 500 € per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;
- da 25 € a 500 € per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati.

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.

#### **Art. 5 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti**

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

#### **Art. 6 – Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.